

ALLEGATO "A" AL N. 80252/34351 M REP

Registrato a Cremona
il 24/10/2025

al n. 12788

Serie 1T

Esami € 200,00

E' conforme

-----STATUTO ASSOCIAZIONE-----

"A VALE SEMPRE CON NOI E.T.S."-----

-----TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ART. 1 -Costituzione, durata e sede-----

È costituita l'Associazione denominata "A VALE SEMPRE CON

NOI E.T.S." di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e

nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di E.T.S.-----

L'Associazione avrà durata illimitata.-----

L'Associazione fissa la propria sede in Soncino (CR).-----

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso

Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deli-

berata dal Consiglio Direttivo.-----

-----ART. 2-Statuto-----

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata

dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme

applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal pre-

sente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati

e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

-----ART.3-Finalità e attività di interesse generale.-----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento

prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle

seguenti attività di interesse generale di cui alla lettera

f), dell'art. 5, comma 1, del d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:---



1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-
rale di cui al presente articolo;-----

In particolare l'Associazione si prefigge di:-----

1) Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educa-
tiva;-----

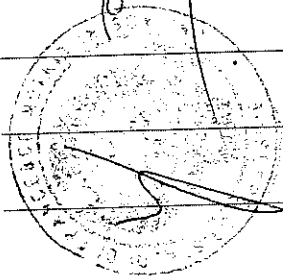
2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato, e delle attività di interesse ge-
nerale di cui all'art.5 decreto legislativo 117/2017;-----

3) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-
mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;-----

4) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-
tistiche;-----

5) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma dell'art.5 decreto legislativo 117/2017;-----

6) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i



popoli, della non violenza e della difesa non armata-----

7) Cura di procedure di adozione internazionale;-----

8) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata.-----

9) Organizzare eventi di vario genere finalizzati alla pro-
mozione dell'associazione stessa e dei suoi progetti, nonché
alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione dei
progetti medesimi;-----

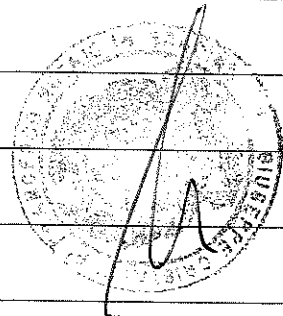
L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Diret-
tivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle,-----
intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività di-
verse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti
attività di interesse generale.-----

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-
rale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed
iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a
terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non cor-
rispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore.-----

-----TITOLO II - ADERENTI-----

-----ART. 4 - Ammissione-----

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche, le or-
ganizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo set-
tore o senza scopo di lucro che condividono le finalità del-



l'associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'e-
ventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.-

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa
domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di
condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno
ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Rego-
lamenti.-----

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine
alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la delibera-
zione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli
associati.-----

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni
sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la
domanda si intende senz'altro accolta.-----

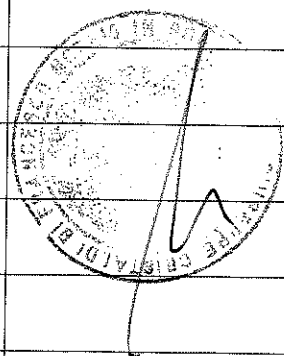
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di
rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal
Consiglio Direttivo agli interessati.-----

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione,
chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probi-
viri, alla prima riunione utile.-----

-----ART. 5 - Adesione e attività di volontariato.-----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.-----

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la potestà genitoriale. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto dell'associato minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.-----



Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.-----

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e docu-

mentate per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.-----

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.-----

-----ART. 6 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. -----

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.-----

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.-----

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.-----

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.-----

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deli-

berazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

-----ART. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie-----

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

-----TITOLO III - ORGANI-----

-----ART. 8 - Organi dell'Associazione-----

Sono organi dell'Associazione:

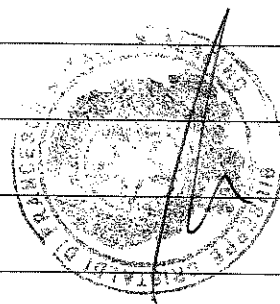
- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

-----ART. 9 - Composizione dell'Assemblea-----

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in



sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.-----

-----ART. 10 - Convocazione-----

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione.--

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.-----

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. -----

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.-----

-----ART. 11 - Assemblea ordinaria-----

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:-----

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo,-----

b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;-----

c) l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri-----

d) la revoca dei membri del Collegio dei Probiviri-----

e) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del-

l'Organo di controllo;-----

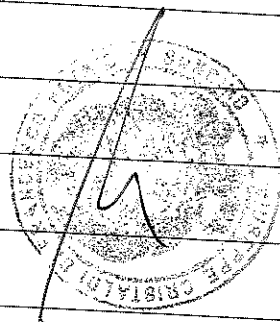
- f) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- g) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;-----
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;-----
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;-----
- k) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.-----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.-----

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

-----ART. 12 - Assemblea straordinaria-----



All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:-----

a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;-----

b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----

c. la devoluzione del patrimonio;-----

d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.-----

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.-----

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.-----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.-----

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.-----

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associa-

zione.-----

-----ART. 13 - Il Consiglio Direttivo-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la
durata di tre anni.-----

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-
presidente e un Segretario.-----

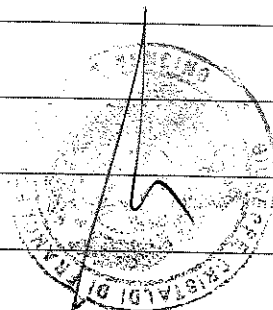
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e
quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi
membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in
ordine al compimento degli atti fondamentali della vita as-
sociativa.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-
fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.-----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età
dei presenti.-----

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito
libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presi-
dente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne



abbiano motivata ragione alla visione.-----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.-----

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.-----

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.-----

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.-----

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico,

l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.-----

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.-----

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

-----ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza

assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata

dal componente più anziano di età.-----

Il Presidente dura in carica tre anni.-----

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli

aderenti, può revocare il Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente

l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; even-

tuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono op-

ponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore.-----

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea

dei soci.-----

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria

amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza

egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che

dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena

possibile.-----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio

Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione;

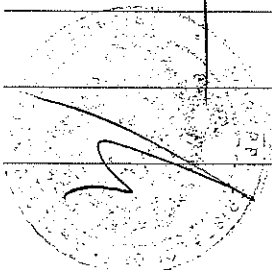
verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne

promuove la riforma.-----

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli

atti, dei registri e dei libri associativi.-----

-----ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo-----



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.-----

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

-----ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo-----

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.-----

-----ART. 17 - L'Organo di controllo-----

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.-----

L'Organo di controllo è organo monocratico.-----

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile e, nei casi previsti dalla Legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monito-

raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il

Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.--

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad

atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.-----

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure

deputato il controllo contabile.-----

-----ART. 18 - Il Collegio dei Proviviri-----

Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi,

eletti dall'Assemblea.-----

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato

decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fal-

lito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'in-

terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'inca-

pacità ad esercitare uffici direttivi.-----

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia

stato nominato il nuovo organo.-----

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza

fra i suoi componenti alla prima riunione utile.-----

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere

tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi,

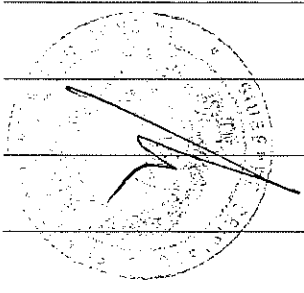
comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità

di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni

dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e

dovrà esprimersi entro novanta giorni da tale data.-----

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la ca-

rica di membro del Consiglio Direttivo. Avverso il giudizio

del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice

ordinario.-----

-----TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO-----

-----ART. 19 - Risorse economiche-----

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio

funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:-

- quote associative; -----

- contributi degli aderenti; -----

- contributi pubblici e privati;-----

- rimborsi derivanti da convenzioni; -----

- donazioni e lasciti testamentari; -----

- rendite patrimoniali;-----

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche

svolte in forma organizzata e continuativa; -----

- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di

interesse generale;-----

- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di in-

teresse generale, secondarie e strumentali rispetto alle

stesse, nei limiti ex lege previsti;-----

- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;-----

- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.-----

-----ARTICOLO 20 - Patrimonio, contributi e convenzioni.-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.-----

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.-----

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal
Consiglio Direttivo.-----

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.-----

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate
dal Consiglio Direttivo.-----

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.-----

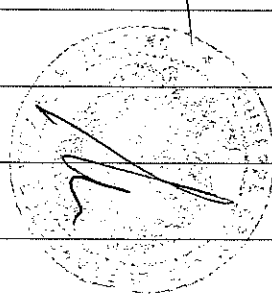
1

Del. Mar

Zuercher Hochschule

Wesley, George

~~Adm~~ ~~Chairman~~ - ~~Chairman~~ - ~~Chairman~~



-----ART. 21 - Bilancio-----

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo. -----

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.-----

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.-----

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.-----

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.-----

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione

del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.-----

-----ART. 22 - Avanzi di gestione-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.-----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.-----

-----ART. 23 - Libri Sociali Obbligatori-----

L'Associazione tiene:-----

- il Registro dei Volontari; -----

- il Libro degli Associati;-----

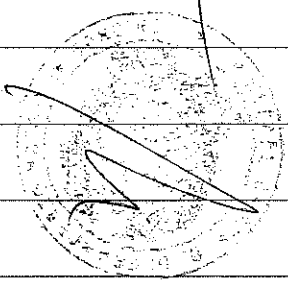
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;-----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;-----

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo; -----

- il Libro degli Inventari.-----

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.-----

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.-----

-----TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI-----

-----ART. 24 - Scioglimento-----

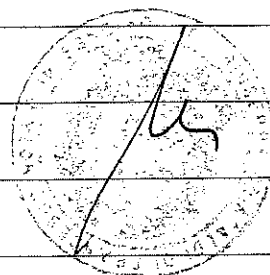
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali

e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o
dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione
imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, preferi-
bilmente Organizzazione di Volontariato secondo le determi-
nazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale.-----

-----ART. 25 - Legge applicabile-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla
disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del
Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di
settore.-----

[Signature]
Zucotti Rosanna
Vasoli Barbara
[Signature]
[Signature]
Rizzuto Mariangela
[Signature]



Copia conforme all'originale con i relativi allegati.
Cremona, 24 OTT. 2024

